

Civile Ord. Sez. 1 Num. 7195 Anno 2019

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA

Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO

Data pubblicazione: 13/03/2019

sul ricorso 19393/2015 proposto da:

Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., in persona legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Val Gardena, 3, presso lo studio dell'avvocato De Angelis Lucio, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato De Matteis Piermichele, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

1

ces
186
2019

✕

contro

Fallimento Asfalti Peligni s.a.s., in persona del curatore Avvocato Margiotta Giovanni pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Pietro Ottoboni, 37, presso lo studio dell'avvocato Serafini Antonio, rappresentato e difeso dall'avvocato Sambenedetto Paolo, giusta procura in calce al ricorso;

-controricorrente-

avverso la sentenza n. 538/2015 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 20/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2019 dal consigliere ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTO E DIRITTO

1.- Nel corso del 2001, il Fallimento della s.a.s. Asfalti Peligni e dei soci accomandatari Marco Lucente e Luca Lucente, ha convenuto avanti al Tribunale di Sulmona la s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro, per chiedere la revoca ex art. 67 comma 2 legge fall. (testo vigente all'epoca) di una serie di rimesse di conto corrente. La sentenza n. 303/2008 ha parzialmente accolto la domanda attorea.

La Banca ha impugnato la pronuncia avanti alla Corte di Appello di L'Aquila. Che, con sentenza depositata il 20 aprile 2015, ha parzialmente accolto l'impugnazione, riducendo il montante delle rimesse revocabili e per il resto confermando, invece, la decisione del primo giudice.

2.- Con riferimento al requisito della *scientia decoctionis* - di cui la Banca negava la sussistenza - la Corte abruzzese ha in particolare rilevato, riprendendo la valutazione del primo giudice, che i bilanci degli anni precedenti alla dichiarazione di fallimento (avvenuta nel 1995) mostravano evidente lo stato di decozione dell'impresa; e che risultavano altresì negativi gli «indici di tesoreria e di liquidità»; e che, ancora, risultava un'«abnorme percentuale di effetti insoluti e "richiamati", rispetto al totale dei titoli portati allo sconto», come pure una dinamica di sconfinamento «molto consistente».

Ha altresì riscontrato che nella specie tra le parti erano corsi due distinti contratti: un'apertura di credito per 500 milioni di lire; e un castelletto bancario di sconto per ulteriori 500 milioni. E ne ha tratto la conseguenza di non poter dar corso al rilievo della Banca di ritenere il conto corrente senz'altro assistito da un fido pari a 1 miliardo di lire, posto che il castelletto riguardava solo lo sconto di effetti.

Ha infine ritenuto corretta l'adozione - per l'accertamento del superamento del limite di fido al momento dell'effettuazione delle singole rimesse - del criterio del c.d. saldo disponibile, che la Banca aveva contestato.

3.- Avverso tale pronuncia ricorre la Banca nazionale del Lavoro, spiegando tre motivi di cassazione.

Resiste, con controricorso, il Fallimento.

4.- Il primo motivo di ricorso è intestato «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 67 legge fall., dei principi generali in tema di natura ripristinatoria delle rimesse effettuate su conto corrente unitamente a motivazione contraddittoria sul punto della verifica delle relative circostanze (art. 360, n. 3, n. 4, n. 5 cod. proc. civ.). Nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 n. 4

✶



cod. proc. civ.). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5 cod. proc. civ.)».

Nel merito, il motivo riprende il punto del limite di fido complessivamente concesso dalla Banca alla società di poi fallita. Per assumere che «non è possibile aderire alla tesi prospettata dal Tribunale e ribadita dalla Corte, secondo la quale il castelletto di sconto si distingue da quello dell'apertura di credito».

«Va da sé» - assume il motivo - «che nessuna effettiva differenza ricorre fra l'apertura di credito bancario regolata in conto corrente e l'apertura di credito "per crediti di firma" o "per castelletto"». Nella specie, poi, il conto corrente avrebbe dovuto essere considerato come «passivo» - non come «scoperto» -, posta l'esistenza di una «delibera» dell'istituto convenuto, per cui i rapporti derivati da entrambi i contratti (quello di apertura; quello di sconto) erano destinati comunque a rifluire su un unico conto corrente.

5.- Il motivo non può essere accolto.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, «in tema di revocatoria fallimentare, e in caso di castelletto di sconto o fido per smobilizzo cediti, non sussiste la c.d. copertura di un conto corrente bancario, in quanto essi, a differenza del contratto di apertura di credito, non attribuiscono al cliente la facoltà di disporre con immediatezza di una determinata somma di danaro, ma sono solo fonte, per l'istituto di credito, dell'obbligo di accettazione per lo sconto, entro un predeterminato ammontare, dei titoli che l'affidato presenterà; sicché, ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria, le rimesse effettuate su tale conto dal cliente hanno carattere solutorio ove, nel corso del rapporto, il correntista abbia sconfinato dal limite di affidamento concessogli con il diverso

T

contratto di apertura di credito» (così, da ultimo, Cass., 21 giugno 2017, n. 22597).

Resta da aggiungere – a fronte dell’asserita rilevanza, in proposito, di una «delibera dell’istituto» - che, di là da ogni altro rilievo, trattasi di un mero atto interno della Banca, che, in quanto tale, non possiede nessuna rilevanza di carattere negoziale. Per contro, per la configurazione di un «fido» rilevante ai fini della revocatoria (come discrimine, appunto, tra le rimesse ripristinatorie e le rimesse invece solutorie) la giurisprudenza di questa Corte fa riferimento esclusivo al fido che sia frutto di un apposito contratto intervenuto tra la Banca e il cliente.

6.- Il secondo motivo di ricorso risulta intestato «violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 67 legge fall. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.). Nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ.). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.)».

Nel merito, il motivo riguarda il requisito della *scientia decoctionis*. In proposito rileva in via filata il ricorrente che «incombe al curatore del fallimento l’onere di fornire la prova» della *scientia*; che la consulenza tecnica non è un mezzo di prova e che quella disposta nella specie aveva natura esplorativa; che, ai fini in discorso, la conoscenza può essere provata per presunzioni, ma solo se gravi, precise e concordanti.

Ciò posto, assume poi che la «BNL non può avere esaminato il bilancio 1993 (e non può quindi su di esso aver formato un proprio convincimento) in quanto non esistono delibere di revisione fidi dall’aprile 1994 all’agosto 1994»; e che i bilanci precedenti

7

mostrano una «situazione aziendale migliorativa» rispetto al tempo anteriore.

7.- Il motivo non può essere accolto.

Nei fatti, esso intende richiedere una nuova valutazione dei fatti e del materiale probatorio prodotto, così domandando un giudizio che è per contro rimesso all'attività del giudice del merito; e che è sindacabile da questa Corte solo nei limiti della ragionevolezza e della plausibilità della motivazione sviluppata in proposito da detto giudizio.

Non v'è dubbio, d'altro canto, che la motivazione svolta in concreto dalla Corte abruzzese sia del tutto ragionevole e plausibile. Tutt'altro che limitata all'analisi dei bilanci (sopra, nel n. 2), la sentenza trae dall'esame di questi - sia di quello relativo all'esercizio del 1993, sia da quelli precedenti - dati estremamente significativi in proposito. Appare poi non attendibile che una banca non si preoccupi di esaminare i bilanci di clienti con significative posizioni di debito (come quello in questione), posto che un simile comportamento integrerebbe senz'altro la violazione del dovere di sana e prudente gestione posto dalla norma dell'art. 5 TUB.

8.- Il terzo motivo di ricorso è intestato «omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, cod. civ.)».

Nel merito, il motivo fa riferimento al saldo utilizzato dalla consulenza tecnica d'ufficio per la verifica in concreto del carattere solutorio oppure ripristinatorio delle singole rimesse affluite in conto.

Ad avviso del ricorrente, la «revocabilità delle rimesse è retta dal criterio di disponibilità». Si tratta, però, di «valutare quale sia il concetto di "disponibilità" accoglibile secondo il sistema revocatorio»:

se un criterio convenzionale («secondo il disposto dell'art. 4 N.U.B.») o forfetario o un criterio ancora diverso. Ciò affermato, il motivo giunge a conclusione rilevando che «in assenza di scoperto, come nella fattispecie che ci occupa, a maggior ragione non può esservi un successivo pagamento lesivo della massima».

9.- Il motivo è inammissibile.

In effetti, lo stesso non individua e isola, prima di ogni altra cosa, un fatto materiale il cui esame sia stato trascurato dalla Corte di Appello. Nei fatti, il motivo si limita a ribadire quanto già rilevato dal primo motivo.

10.- In conclusione, il ricorso va respinto.

Le spese seguono il criterio della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Condanna ~~il~~ ^{il} ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di € 10.200,00 (di cui € 200,00 per esborsi).

Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* d.p.r. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo il disposto del comma 1 *bis* dell'art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, addì 24 gennaio 2019.